

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

#### **Art. 96 Sordomutismo**

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.